

COMUNE DI BUONCONVENTO

PROVINCIA DI SIENA



TESTO INTEGRALE

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – Variante 2013

Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda, e degli altri mezzi pubblicitari, rivolti alle strade e ad aree pubbliche o di uso pubblico.

art. 1 - Oggetto del Piano, Ambito d'applicazione, Fonti normative e Criteri generali;

1. Questo Piano si propone di evitare l'affollamento dei messaggi visivi e il caos visuale, come prescrive il vigente Regolamento edilizio, art. 85, comma 2.
2. Il presente regolamento norma l'installazione di nuovi impianti pubblicitari (come definiti dal successivo articolo 2) e la regolarizzazione, la variazione ed il rinnovo di quelli esistenti secondo la seguente disciplina.
3. Su tutto il territorio del Comune di Buonconvento, la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è disciplinata dal D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 Nuovo codice della strada e successive modificazioni e dal relativo Regolamento d'esecuzione di cui al DPR 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni.
4. Questo Piano è formato ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, art. 3, comma 3, del Codice della strada, art. 23, comma 4, e del Regolamento d'esecuzione del Codice della strada, art. 48, comma 2.
5. Questo Piano integra il Regolamento comunale della pubblicità e disciplina la posa dei segnali di direzione, dei segnali turistici e di territorio, delle preinsegne, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari comunque denominati nel territorio comunale.
6. La collocazione dei mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico;
7. La collocazione ed installazione dei mezzi pubblicitari consentiti dal presente Piano (fatti salvi i casi specificati) è soggetta a Segnalazione Certificata d'Inizio Attività e ad Autorizzazione Paesaggistica, dove prevista, nonché ad acquisizione del parere dell'ente proprietario della strada.
8. I centri abitati sono perimetrati dal Regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 4 del Codice della strada. Il perimetro dei centri abitati è riportato nella tavola grafica allegata a questo Piano per formarne parte integrante e sostanziale.

art. 2 - Definizioni

1. Con i termini di cartelli e altri mezzi pubblicitari s'intendono le insegne d'esercizio, i cartelli, le preinsegne, le sorgenti luminose o altri mezzi pubblicitari, (così come definiti dall'art. 47 del Regolamento d'esecuzione del codice della strada, come modificato dall'art. 37 del DPR 16.09.1996, n. 610) che hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie per la guida e per l'individuazione di località, servizi ed impianti, e si suddividono nelle seguenti tipologie : turistiche, industriali, artigianali commerciali, alberghiere, territoriali, di pubblico interesse.

art. 3 - Dimensioni e limiti

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, possono essere autorizzati entro questi limiti massimi di superficie:
 - a) se perpendicolari al senso di marcia dei veicoli: mq 6 (sei);
 - b) se paralleli al senso di marcia dei veicoli, secondo le seguenti fasce di distanza dal limite della carreggiata:
 - fascia 1: per i fronti di edifici posti ad una distanza tra m 0,00 e m 5,00 dal limite della carreggiata, la superficie massima consentita è pari a mq 0,5 per metro lineare di fronte per ogni singola attività;

- fascia 2: per i fronti di edifici posti ad una distanza tra m 5,01 e m 10,00 dal limite della carreggiata, la superficie massima consentita è pari a mq 0,80 per metro lineare di fronte per ogni singola attività;
 - fascia 3: per i fronti di edifici posti ad una distanza di oltre m 10 dal limite della carreggiata, la superficie massima consentita è pari a mq 1 per metro lineare di fronte per ogni singola attività.
2. I segnali di direzione, i segnali turistici e di territorio e le preinsegne d'esercizio hanno larghezza di cm 125 e altezza di cm 25 o cm 80 X cm 20 e sono realizzati come prescritto dalla tabella II 13/a di cui all'art. 80 del Regolamento d'attuazione del codice della strada.
 3. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è in ogni suo punto ad una altezza:
 - a) nel caso in cui l'installazione avvenga in aderenza ad una muratura esistente che possa contenere in larghezza la proiezione ortogonale del cartello, non inferiore a 1 metro rispetto al marciapiede ed in sua assenza a quella della banchina stradale.
 - b) non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata per striscioni, locandine e stendardi, se posti sopra la medesima, sia sulle strade urbane sia sulle strade extraurbane.

art. 4 - Caratteristiche generali

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento d'esecuzione del Codice della strada.
2. Sono vietati cartelli ed altri mezzi pubblicitari:
 - a) riflettenti, rifrangenti o luminosi che possano abbagliare;
 - b) aventi sagome regolari a forma di disco, triangolo, ottagono e figure simili a quelle usate per i segnali stradali disciplinati dalla normativa del Codice della Strada, che possano creare confusione con la segnaletica stradale;
 - c) che possano recare disturbo visivo agli utenti della strada, o costituire ostacolo o impedimento alla circolazione dei veicoli e delle persone;
 - d) con luci ad intermittenza o a colori variabili, nonché a messaggio variabile ancorché posizionata a filo interno della vetrina;
 - e) consistenti, in tutto o in parte, in raggi luminosi, fissi o mobili, proiettati verso l'alto;
 - f) con apparecchi illuminanti che emettano verso l'alto o comunque fuori dalla proiezione dell'insegna.
3. Per i segnali di indicazione alberghiera valgono le disposizioni contenute all'art 134 del Regolamento di Esecuzione del CDS.
4. Sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o regolamento o contrari al decoro pubblico.

art. 5 – Tipologie ammesse

1. La collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è ammessa nel rispetto delle norme di cui agli artt. 51 e 52 del Regolamento d'esecuzione del Codice della strada e di questo Piano, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art. 23, comma 6, del Codice della strada.
2. Le autorizzazioni relative ai cartelli il cui messaggio pubblicitario è rivolto (o visibile o leggibile) alle strade di competenza provinciale e/o statale, vengono rilasciate con il solo NULLA-OSTA tecnico dell'Ente proprietario della strada ed in deroga al presente regolamento ad eccezione dell'art. 3 che deve essere comunque rispettato.
3. Nei centri abitati si possono installare, oltre ai segnali turistici e di territorio, solo questi mezzi pubblicitari:
 - a) *insegne d'esercizio;*
 - b) *preinsegne d'esercizio, con i limiti di cui al successivo art. 7;*
 - c) *mezzi di pubblicità temporanea, come stendardi, bandiere, striscioni e cartelli;*
 - d) *impianti pubblicitari di servizio.*
4. Relativamente alla cinta muraria, alle zone e strade limitrofe della stessa, individuate come da allegato (1) è vietata la collocazione di impianti pubblicitari di cui alle lettere b e d del comma precedente ed anche di pannelli riepilogativi, fatto salvo che il Comune di Buonconvento potrà installare le strutture portanti collettive degli stesi, oppure potrà autorizzare progetti promossi da istanti singoli o consorziati. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di integrare, modificare, ampliare e sopprimere, secondo le esigenze sopravvenute, i punti individuati di cui all'allegato (A).
5. A cura dell'Amministrazione possono essere collocati segnali indicanti servizi di pubblica utilità, luoghi o edifici di particolare interesse storico, o altra segnaletica che l'Ente ritiene opportuno collocare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

art. 6 - Insegne d'esercizio

1. E' vietato associare all'insegna riferita all'attività, messaggi o marchi pubblicitari generali o specifici dei prodotti commercializzati o altro esuli dal nome e dal logo dell'attività.
2. Nel **Centro Storico**, così come delineato dalla cinta muraria (vedasi allegato A), le insegne d'esercizio devono essere:
 - a) (come ogni altro messaggio pubblicitario) apposte in corrispondenza dell'apertura dei locali cui fanno riferimento. E' vietata l'apposizione di più di una insegna per ciascuna apertura;
 - b) poste in corrispondenza della parte superiore del vano d'ingresso o delle vetrine, arretrate di almeno 5 cm rispetto al piano di facciata e in ogni caso mai in aggetto;
 - c) dipinte sull'intonaco della facciata, sopra l'ingresso o le vetrine, o in altra idonea posizione;
 - d) dipinte o tracciate con altro mezzo direttamente sulle vetrine;
 - e) realizzate in metallo (ad esempio ferro battuto o metallo smaltato), legno nei colori opachi o semilucidi, del nero grafite, avorio o colori neutri terrosi, o su materiale lapideo, o plexiglass trasparente o resine di colori compatibili con il contesto, in ogni caso confacenti all'edificio;
3. Nella delimitazione del **Centro Storico**, così come delineato dalla cinta muraria (vedasi allegato A), le insegne d'esercizio non devono essere:
 - f) illuminate a neon;
 - g) in materiale luminescente;
 - h) a cassonetto e di materiale plastico.
 - i) le insegne a bandiera, ad eccezione di quelle dei monopoli (uffici postali, tabacchi, posti telefonici), delle farmacie, dei Pronto Soccorso ed ambulatori. In tali casi le insegne devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare;
 - j) fisse poste sul lato interno degli stipiti delle vetrine e dell'ingresso;
 - k) in numero maggiore di una insegna per ciascuna apertura, e con il medesimo messaggio;
 - l) tridimensionali.
4. Le insegne d'esercizio possono essere ripetute a ricamo o a stampa sulle tende poste all'interno delle vetrine e su ombrelloni e parasole esterni, se questi coprono l'insegna principale.
5. l'insegna può riportare, in corretta ortografia, insieme ad eventuali elementi ornamentali solo due delle seguenti informazioni:
 - a) *nominativo del gestore;*
 - b) *tipologia dell'attività;*
 - c) *"titolo" dell'esercizio (liberamente scelto dal richiedente);*
 - d) *Indicazione generica dei prodotti commercializzati.*
6. Sono comunque escluse scritte, marchi o altri elementi che pubblicizzino prodotti in vendita e qualsiasi altro elemento estraneo a quanto sopra consentito.
7. Gli esercizi di somministrazione al pubblico d'alimenti e bevande, durante l'orario d'apertura, possono esporre il menu in una tabella di superficie massima di 0,25 mq, affissa a lato dell'ingresso.
8. Gli esercenti di attività ricettive extra-alberghiere possono collocare, esclusivamente all'interno del vano della porta di ingresso o a lato della stessa, una targhetta indicante i dati dell'attività esercitata, avente comunque dimensioni massime di cm 30 X 15 comunque sempre in ferro battuto o pietra. Tale targhetta non dovrà impedire la vista delle eventuali decorazioni e gli elementi caratterizzanti il fabbricato.
9. Per l'attività di ristorazione è consentita l'esposizione a muro, da collocarsi su di un lato dell'ingresso principale del listino prezzi, sotto forma di vetrinetta avente le seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche:
 - altezza: mt 0,30;
 - lunghezza: mt 0,50;
 - profondità: mt 0,10;
 - Materiale: ferro-vetro.

10. Durante l'orario di esercizio è consentito l'uso di supporti o cavalletti in ferro o ferro e legno, con superficie inferiore a mq 0,5 nel numero massimo di uno per ogni ingresso di ogni esercizio.
- **Bacheche** : l'apposizione di bacheche sui fronti dell'edifici prospettanti la pubblica via o spazi di uso pubblico, è consentita nei seguenti casi e limiti:
 - **Farmacie**, in corrispondenza delle quali è consentita l'apposizione di bacheche esterne, delle dimensioni massime di cm 20X30, anche luminose, che segnalano i servizi di turno;
 - **Pubblici esercizi** per l'esposizione del menù/listino prezzi;
 - **Organi della Pubblica Amministrazione**, per l'espletamento delle finalità di pubblicizzazione relativa ai compiti d'istituto, in corrispondenza della sede o nei luoghi pubblici di maggiore frequentazione posti nell'ambito territoriale di competenza;
 - **Partiti politici** in corrispondenza delle sedi o in zone indicate dall'Amministrazione Comunale;
 - **Associazioni** di volontariato e culturali, in corrispondenza delle sedi;
 - **Altre associazioni**, in apposite bacheche opportunamente posizionate a cura dell'Amministrazione Comunale.
 - **Cinema**, in corrispondenza delle sale, o in altre posizioni compatibili con le prescrizioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale.
 - Le bacheche dovranno essere realizzate generalmente in metallo verniciato o con materiali consoni alle ubicazioni e nel rispetto delle norme di sicurezza.
11. È vietato qualsiasi mezzo di pubblicità sulle mura, salvo parere rilasciato dalla Soprintendenza competente.
12. Non sono soggette ad autorizzazione ma a deposito di pratica edilizia (comprensiva di eventuale nulla osta della soprintendenza) le targhe professionali poste all'ingresso della sede dell'attività, purché siano contenute nelle dimensioni massime di cm 20 x 30 e non abbiano carattere d'insegna pubblicitaria, e le scritte e i motivi ornamentali applicati alle vetrate per renderle visibili per la sicurezza delle persone. Le targhe professionali sono di travertino, pietra serena od ottone o plexiglass trasparente o resine di colori compatibili con il contesto (in ogni caso confacenti all'edificio) che contengono solo il nome del professionista e l'indicazione della professione esercitata.
13. L'utilizzo di striscioni / stendardi nel Centro Storico è consentito esclusivamente all'Amministrazione Comunale per la promozione delle proprie attività culturali ed istituzionali, ed è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione cui i messaggi si riferiscono, oltreché alla settimana precedente, ed alle ventiquattro ore successive alla stessa. Tale possibilità può inoltre essere estesa ad altre Associazioni, Enti, privati o pubblici, nel solo caso in cui la stessa Amministrazione sia direttamente coinvolta nella gestione e/o nel patrocinio dell'evento.
14. Sono temporaneamente ammessi segnali reclamistici e di indicazione lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni in genere (preventivamente autorizzate e di cui il comune sia informato), limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e nelle ventiquattro ore precedenti e successive.
15. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale, possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltreché sulle facciate (solo come alternativa), a tetto o pensilina, intese come parte integranti del disegno architettonico dell'edificio;

art. 7 - Preinsegne

1. La collocazione delle preinsegne d'esercizio è autorizzata singolarmente o nelle strutture portanti, fino a completamento di ciascuna struttura con un massimo di nove cartelli, compresi i segnali di direzione e i segnali turistici e di territorio. Le strutture non dovranno superare una altezza massima pari a mt. 4 dal piano stradale o di camminamento se posizionati su marciapiede.
2. Ogni attività produttiva non può collocare più di un cartello per impianto. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non far collocare nuovi impianti, qualora nelle immediate vicinanze si trovino medesime strutture che non hanno raggiunto la quota massima di nove.
3. La collocazione deve avvenire unicamente sulle strade che conducono al luogo segnalato.
4. *E' vietata la collocazione delle preinsegne di esercizio sui muri ed in particolare su edifici di interesse architettonico.*
5. *sulla freccia di individuazione dovrà essere riportato oltre a quanto indicato all'art. 55 del regolamento di attuazione del codice della strada:*
 - a) *la tipologia dell'attività esercitata,*
 - b) *la denominazione dell'Azienda,*
 - c) *l'eventuale luogo.*

6. A cura dell'Amministrazione possono essere collocati segnali indicanti servizi di pubblica utilità, luoghi o edifici di particolare interesse storico, o altra segnaletica che l'Ente ritiene opportuno collocare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.
7. Se le domande sono più dei posti disponibili, verranno soddisfatte secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) data di presentazione della domanda.
 - b) anzianità dell'esercizio.
8. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E e F, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari è consentito, in deroga al 4^o comma dell'art 51 del Reg di Es. del CDS, purché:
 - a) se collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art.51 del Reg. Es. del CDS secondo le seguenti distanze minime:
 1. non dovranno ingombrare le corsie di marcia e la banchina.
 2. Ad una altezza non inferiore a mt.2.20 dal limite del piano di camminamento.
 3. I pali o le strutture di installazione dovranno avere una conformazione tale da non occupare la sede stradale dedicata ai pedoni e lasciare in ogni caso un passaggio di almeno 1,20 mt. nonché impedire il transito pedonale negli attraversamenti pedonali o nelle zone di attestamento agli stessi.
 4. vengano osservate le seguenti distanze minime:
 - mt.10 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - mt.5 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - mt.5 prima dei segnali di indicazioni;
 - mt.5 dopo i segnali di indicazioni;
 - mt.10 prima delle intersezioni (incroci);
 - mt.5 dopo le intersezioni (incroci);
 - mt.10 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - mt.5 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
 - mt.10 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette o dossi);
 - mt.10 dagli impianti semaforici;
 - mt.5 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli.
 - b) se collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art.51 del Reg. Es. del CDS secondo le seguenti distanze minime:
 1. non dovranno ingombrare le corsie di marcia e la banchina.
 2. Ad una altezza non inferiore a mt.1 dal limite del piano di camminamento se collocati parallelamente a muri. Se collocati in un luogo di passaggio o a filo carreggiata dovranno avere una altezza non inferiore a 2,20 mt.
 3. I pali o le strutture di installazione dovranno avere una conformazione tale da non occupare la sede stradale dedicata ai pedoni e lasciare in ogni caso un passaggio di almeno 1,20 mt.. nonché impedire il transito pedonale negli attraversamenti pedonali o nelle zone di attestamento agli stessi.
 4. vengano osservate le seguenti distanze minime per gli impianti collocati internamente al marciapiede:
 - mt.4 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - mt.2 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - mt.2 prima dei segnali di indicazioni;
 - mt.2 dopo i segnali di indicazioni;
 - mt.5 prima delle intersezioni (incroci);
 - mt.2 dopo le intersezioni (incroci);
 - mt.10 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - mt.2 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
 - mt.10 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette o dossi);
 - mt.10 dagli impianti semaforici;
 - mt.2 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.
9. Salvo le distanze indicate ai commi 7 ed 8 gli impianti non dovranno in ogni caso occultare la vista della segnaletica stradale verticale ed impianti già esistenti.
10. Le distanze di cui ai commi 7 ed 8 non si applicano agli impianti installati ad una distanza dal margine della carreggiata misurata perpendicolarmente all'asse della carreggiata superiore a mt.15.

art. 8 - Pubblicità temporanea

- Alla pubblicità temporanea, costituita da striscioni e standardi, si applicano le disposizioni dell'art. 51 del Regolamento d'esecuzione del Codice della strada.
- Tali mezzi pubblicitari possono essere collocati solo nelle località sotto indicate:

Località
Viale della Libertà
Via Dante Alighieri
Via Di Vittorio
Via 1° Maggio
Via di Bibbiano
Piazzale Stadio
Piazzale COOP
Via Lizzadri
Via F.lli Rosselli
Via Martiri Resistenza
Via Grandi

- Il titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi di questo articolo rimuove i mezzi pubblicitari entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzato, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Regolamento d'esecuzione del Codice della strada; in difetto, agisce il Comune, sanzionando l'inadempiente ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada.

art. 9 – Impianti pubblicitari di servizio

- Possono essere installati orologi con abbinato un messaggio pubblicitario ciascuno in questi luoghi:
 - a) Piazzale Garibaldi,
 - b) Stazione Ferroviaria,
 - c) Via di Bibbiano, nei pressi della COOP.
 - d) Via Gramsci
- Chiunque installa orologi visibili da spazi pubblici ha l'obbligo di garantirne il corretto funzionamento e l'esattezza.
- Alle fermate del trasporto pubblico su gomma sono ammesse pensiline che riparino dalle intemperie le persone in attesa; le pensiline sono corredate di sedute individuali, di cestino per i rifiuti e d'illuminazione propria, se l'illuminazione pubblica non è sufficiente. Le pensiline possono essere dotate di telefono pubblico.
- Nei parcheggi di Piazzale Garibaldi e della Coop e altri individuati dalla Giunta Comunale, possono essere autorizzate tabelle con la pianta del centro storico e indicazione di attività commerciali.
- Il Comune può autorizzare altri mezzi pubblicitari di servizio.

art. 10 – Segnali turistici e di territorio

1. Nel rispetto dell'art. 134 del Regolamento d'esecuzione del Codice della strada, sono ammessi segnali d'indicazioni:
 - turistiche;
 - industriali, artigianali e commerciali, solo per zone ben localizzate, facendo uso di segnali indicanti collettivamente la zona;
 - alberghiere e simili;
 - territoriale;
 - luoghi di pubblico interesse;
2. Ai soli fini di questo Piano, gli esercizi agrituristici sono equiparati agli esercizi alberghieri.

art. 11 - Pubblicità su mezzi mobili

1. La sosta di mezzi mobili che espongono cartelli ed altri mezzi pubblicitari è soggetta alle disposizioni dell'art. 13 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

2. La sosta dei mezzi di cui al comma 1 è ammessa solo nei parcheggi di Via di Bibbiano (Coop) e di Via Dante Alighieri, nei pressi del "grattacielo", ed è subordinata a nulla osta della Polizia Municipale.
3. La sosta dei mezzi di cui al comma 1 su aree private è subordinata al nulla osta della Polizia Municipale, se la pubblicità è visibile da spazi pubblici o aperti al pubblico.
4. Il nulla osta di cui ai commi 2 e 3 è preventivo, scritto e contiene il numero dei giorni per cui la sosta è assentita, con un massimo di cinque.
5. In assenza di richiesta di Nulla-Osta preventivo, la sosta è consentita nelle aree di cui al comma 2 per un massimo di 48 ore .

art. 12 - Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizi

Ai fini dell'art. 52, comma 2, del Regolamento d'esecuzione del Codice della strada, nelle stazioni di servizio possono essere collocati n. 3 impianti pubblicitari con una superficie massima di mq. 6 ciascuno e n. 2 standardi.

art. 13 – Oneri, obblighi, rinnovi, vigilanza e sanzioni

1. Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art 54 del Regolamento d'esecuzione del Codice della strada, è tenuto a chiedere il rinnovo dell'autorizzazione (indicando il numero dell'autorizzazione precedente, della pratica edilizia di riferimento e dell'eventuale nulla osta per il vincolo paesaggistico) o a comunicare la rinuncia allo stesso almeno 60 giorni solari prima della scadenza all'Ufficio Tributi del Comune di Buonconvento .
2. La Polizia Municipale, le altre forze di Polizia Stradale e tutti gli organi indicati all'art.12 del Cds vigilano sul rispetto di questo Piano, fatte salve le competenze di altri organi od enti interessati.
3. Le violazioni alle norme di questo Piano sono punite ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada.
4. L'onere per la fornitura e l'installazione è a carico del soggetto interessato alla collocazione. Ugualmente fanno capo allo stesso la manutenzione ordinaria e straordinaria. In caso pericolo alla pubblica incolumità il ripristino delle condizioni di sicurezza dovrà avvenire entro 24 ore dall'avviso, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere direttamente alla rimozione del pericolo, rimettendo successivamente le spese agli interessati. In caso di impianti deteriorati, non stabili o caduti, che non pregiudicano l'incolumità pubblica, la rimozione o il ripristino dovrà avvenire entro 15 giorni solari dall'avviso, dopodiché, in caso di inottemperanza l'Amministrazione avvierà le dovute procedure ordinarie atte alla rimozione.
5. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico a sezione circolare senza discontinuità;
6. L'impianto dovrà inoltre essere dotato di una targhetta bifacciale indicante il concessionario, il comune di appartenenza, il numero identificativo dello stesso impianto;
7. La collocazione dei mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico; l'Amministrazione, pertanto, si riserva la facoltà di non autorizzare la collocazione di mezzi pubblicitari che per posizione, per colori o quant'altro non si armonizzano esteticamente con il contesto storico-architettonico.
8. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di rimuovere la segnaletica apposta, previa autorizzazione paesaggistica (dove necessaria) e titolo abilitativi, salvo insegne aventi carattere storico, previa autorizzazione paesaggistica dove necessaria e/o opportuno titolo. La rimozione dovrà avvenire entro 15 giorni solari dall'avviso, dopodiché, in caso di inottemperanza l'Amministrazione avvierà le dovute procedure ordinarie; ove l'interessato non ottemperi all'ordine nei tempi stabiliti, provvederà l'Amministrazione Comunale previa contestazione delle relative infrazioni, rimettendo agli interessati le spese sostenute per la rimozione.
9. L'Amministrazione per sopravvenute e mutate esigenze può disporre lo spostamento o l'eliminazione dell'impianto segnaletico, senza dar luogo a indennizzi al soggetto autorizzato.
10. La validità dell'autorizzazione è di tre anni a far data dal rilascio, la stessa potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e/o di tutela della sicurezza stradale, senza indennizzo alcuno.
11. Sono abusivi tutti gli impianti privi di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica dove necessaria o realizzati in difformità da essi. Saranno pertanto perseguiti secondo le normative vigenti in materia di vigilanza edilizia.
12. Per gli impianti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione stessa per forma, dimensioni, collocazione, sistemazione ed ubicazione l'eventuale ripristino, ove legittimamente possibile, dovrà avvenire entro 15 giorni solari dall'avviso, dopodiché, in caso di inottemperanza l'Amministrazione

avvierà le dovute procedure ordinarie; ove l'interessato non ottemperi all'ordine nei tempi stabiliti, provvederà l'Amministrazione Comunale previa contestazione delle relative infrazioni, rimettendo agli interessati le spese sostenute per la eventuale rimozione.

art. 14 – procedimento amministrativo

Competente dei procedimenti del presente regolamento è Ufficio Tributi – Area Amministrativa a cui dovrà essere indirizzata ogni richiesta.

art. 15 - Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Questo Piano entra in vigore dall'esecutività della Delibera di approvazione del Consiglio Comunale.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari esistenti alla data d'entrata in vigore di questo Piano, se provvisti di titolo edilizio ed autorizzati, si adeguano (*tramite richiesta da presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Buonconvento*) ai nuovi contenuti allo scadere naturale dell'autorizzazione.
3. In difetto al punto 2, il trasgressore sarà sanzionato ai sensi dell'art 23 del Codice della Strada oltre a subire la rimozione coatta dello impianto pubblicitario a cura del Comune, tramite proprio personale, con spese a carico del titolare dell'attività pubblicizzata .
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari con autorizzazione scaduta sono equiparati a tutti gli effetti a quelli privi di autorizzazione. I cartelli privi di autorizzazione devono essere regolarizzati (*tramite richiesta da presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Buonconvento*) o rimossi, a cura e spese del titolare dell'attività pubblicizzata; in difetto il Comune, tramite proprio personale, rimuove i mezzi pubblicitari irregolari, rimettendo le spese sostenute al titolare dell'impianto, comminando contemporaneamente al trasgressore la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 del Codice della Strada.